



PROVINCIA DI LIVORNO

CIRCOLARE N. 3/2011

Ai Dirigenti
Ai dipendenti

Oggetto: novità in materia di assenze per malattia.

Il DI 98/2011 è intervenuto a modificare la previgente disciplina in materia di assenze per malattia nel pubblico impiego. Appare opportuno con la presente Circolare operare una ricognizione sulle principali novità introdotte dalla normativa sull'argomento.

IL CONTROLLO SULLA MALATTIA: la norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile del settore personale la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture. Nell'esercizio della suddetta discrezionalità la decisione del dirigente terrà conto sia di elementi di carattere oggettivo sia degli oneri connessi all'effettuazione della visita.

Quindi mentre secondo la normativa previgente l'Amministrazione doveva chiedere obbligatoriamente la visita fiscale fin dal primo giorno, con la nuova disciplina viene introdotta una maggiore flessibilità nella decisione dell'ente, fermo restando l'obbligo di chiedere la visita fin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (esempio di venerdì o di lunedì).

LA REPERIBILITÀ AI FINI DEL CONTROLLO: la nuova normativa disciplina l'ipotesi in cui il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, già peraltro prevista dal CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali. In tale ipotesi il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. Il dirigente responsabile del settore personale può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio e il lavoratore, in ogni caso, deve essere in grado di fornire la stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. Il dipendente che, omettendo la preventiva comunicazione all'Amministrazione, risulti assente alla visita fiscale di controllo è assente ingiustificato e, pertanto, soggetto alla sanzione della trattenuta stipendiale ai sensi dell'art. 5 c. 14 della L.638/1983, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

La determinazione delle fasce di reperibilità viene demandata ad un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione; attualmente il decreto ministeriale in vigore è il n. 206 del 18 dicembre 2009 (Art. 1 *"In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi"*).

L'ASSENZA PER VISITE, TERAPIE ED ESAMI: l'assenza da lavoro per lo svolgimento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici rientra, con la nuova normativa, nella casistica della malattia. Per il riconoscimento dell'assenza come malattia la prestazione dovrà impegnare almeno metà dell'orario di lavoro, altrimenti l'assenza verrà considerata come permesso personale; a tal fine la documentazione da produrre all'Ufficio a giustificazione dell'assenza dovrà attestare l'ora o la durata della prestazione stessa.

Fermo restando gli effetti sul trattamento economico (stessa decurtazione che si avrebbe in caso di malattia) l'assenza per malattia che avvenga per svolgere le prestazioni sopra elencate può essere giustificata semplicemente tramite un'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, con la suddetta precisazione della durata della prestazione.